

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale –
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Piano Regionale prog-2463

LAB'IMPACT



Progetto

FAMI

Lab'Impact

PROG. 2463 - CUP: E89F18000510007

L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI: REGOLAMENTO, PUBBLICITÀ E PROFILI FISCALI

FORMAZIONE 10 GIUGNO 2020

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Articolo 118 della Costituzione



Articolo 12 Legge 7 agosto 1990, 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»



Articolo 26 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»



Articolo 1 – commi 125-129- Legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»



Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105



D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»

IL REGOLAMENTO – PRINCÌPI NORMATIVI

Art. 12 della legge 241/1990 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla **predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.**

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

REGOLAMENTI

IL REGOLAMENTO DEL
VOSTRO COMUNE A
QUANDO E' STATO
AGGIORNATO?

DOPO LA STAGIONE DEI PRIMI
REGOLAMENTI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 12 DELLA
LEGGE 241/1990, QUALI
MODIFICHE SONO O SONO
STATE RITENUTE NECESSARIE?

IL REGOLAMENTO – PRINCIPI NORMATIVI

ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 241/1990 «AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE»

2. LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, REGOLANO LE MATERIE DISCIPLINATE DALLA PRESENTE LEGGE NEL RISPETTO DEL SISTEMA COSTITUZIONALE E DELLE GARANZIE DEL CITTADINO NEI RIGUARDI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, COSÌ COME DEFINITE DAI PRINCIPI STABILITI DALLA PRESENTE LEGGE.

2-BIS. ATTENGONO AI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 117, SECONDO COMMA, LETTERA M), DELLA COSTITUZIONE LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE CONCERNENTI GLI OBBLIGHI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO AL PROCEDIMENTO, DI INDIVIDUARNE UN RESPONSABILE, DI CONCLUDERLO ENTRO IL TERMINE PREFISSATO E DI ASSICURARE L'ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ QUELLE RELATIVE ALLA DURATA MASSIMA DEI PROCEDIMENTI

LE INDICAZIONI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

PARERE CORTE DEI CONTI VALLE D'AOSTA 18 DEL 10 OTTOBRE 2013

«A) DEVONO ESSERE INDIVIDUATI I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI NELL'AMBITO DI UNA GENERALE PROGRAMMAZIONE DELLA LORO ATTRIBUZIONE; IN ALTERNATIVA, DEVE ESSERE QUANTOMENO INDICATO IN QUALI SUCCESSIVI ATTI DI VALENZA REGOLAMENTARE SARÀ DEFINITA L'ULTERIORE DISCIPLINA DI DETTAGLIO, TENUTO CONTO CHE TALI ATTI DOVRANNO COMUNQUE PRECEDERE L'AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE;

B) DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE DEFINITI I SEGUENTI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO AL PROCEDIMENTO, INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE, CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO TERMINI PREFISSATI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

LE INDICAZIONI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

C) L'INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE ALL'APPROVAZIONE DEL RIPARTO DEI CONTRIBUTI FINANZIARI DEVE ESSERE EFFETTUATA ... TENUTO CONTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONI DI DIREZIONE POLITICA E FUNZIONI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA

D) AI FINI DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DEVONO ESSERE PREVISTE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITÀ DEI CONTRIBUTI E DELLE SOVVENZIONI EROGATE, ANCHE CONSIDERANDO QUANTO DISPOSTO IN MERITO DAGLI ARTT. 26 E 27 DEL D.LGS. N. 33/2013, CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, GLI "OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI" E GLI "OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI";

LE INDICAZIONI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

E) È NECESSARIA LA MASSIMA CHIAREZZA NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI VANTAGGI ECONOMICI, NON ESSENDO PERTANTO ADEGUATA UNA LORO DEFINIZIONE EFFETTUATA A MERO “TITOLO ESEMPLIFICATIVO”;

F) AI FINI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ, È NECESSARIA UNA PUNTUALE DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE SARANNO PRESI A RIFERIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI “CONTRIBUTI ORDINARI”, ALLO SCOPO CONSIDERANDO, IN PARTICOLARE, CHE, NEL CASO DI COSTITUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI, È ALTRESÌ NECESSARIO DEFINIRE GLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO ASSICURATE A BILANCIO LE RISORSE NECESSARIE PER LA RELATIVA FUTURA COPERTURA FINANZIARIA;

G) PER LE STESSE RAGIONI, LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI “STRAORDINARI” AMMESSI A FINANZIAMENTO ... DEVONO ESSERE DETERMINATI I CRITERI IN BASE AI QUALI GLI ENTI DOVRANNO STABILIRE LE PRIORITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLE RELATIVE ISTANZE;

LE INDICAZIONI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

H) NEL CASO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE, È NECESSARIO CONSIDERARE QUANTO DISPOSTO, IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC), DALL'ART. 31 DEL D.L. N. 69/2013, ... NELLA PARTE IN CUI (COMMI 8-BIS E 3) PREVEDE CHE, IN RELAZIONE A INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DI UNO O PIÙ SOGGETTI IMPIEGATI NELL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO, I SOGGETTI PUBBLICI CHE EROGANO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE TRATTENGONO L'IMPORTO CORRISPONDENTE ALL'INADEMPIENZA;

I) È NECESSARIO INTRODURRE LA PREVISIONE PER CUI L'EROGAZIONE DI QUALUNQUE VANTAGGIO ECONOMICO IN FAVORE DI IMPRESE DEVE RISPETTARE LA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO;

L) È NECESSARIO INDIVIDUARE UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA REGOLARE REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE – ORDINARIE O ECCEZIONALI – FINANZIATE DALL'ENTE LOCALE A MEZZO DEGLI AUSILI FINANZIARI IN ARGOMENTO, IN QUANTO EROGATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UTILITÀ PUBBLICHE.

LA COSTRUZIONE DEL REGOLAMENTO

Il coinvolgimento del Terzo Settore e di altri soggetti interessati

Le modalità:

- Semplice consultazione?
- Gruppo di lavoro?
- Coinvolgimento preliminare?
- Coinvolgimento in tutta la fase della costruzione?
- Consultazione pubblica con raccolta di osservazioni e proposte su documento?

L'iter di approvazione

PRINCÌPI E FINALITÀ

IL COMUNE DI _____, COERENTEMENTE CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA SUSSIDIARIETÀ, IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI FISSATI DALLO STATUTO E NEI LIMITI DELLE RISORSE PREVISTE IN BILANCIO, RICONOSCE, FAVORISCE, VALORIZZA E SOSTIENE LE FORME ASSOCIATIVE PER LA LORO PRESENZA E RADICAMENTO SUL TERRITORIO , QUALE RISORSA FONDAMENTALE CON LA QUALE INTERAGIRE NELLA DEFINIZIONE, REALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE POLITICHE SOCIALI, DI SVILUPPO DELLA CULTURA E DELLO SPORT, DI TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE, DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

L'AZIONE DI SOSTEGNO SI ESPLICA SIA MEDIANTE LA CO-PROGRAMMAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 55 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, SIA MEDIANTE EROGAZIONI DI AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI FINALIZZATI E/O CONCESSIONI IN USO DI LOCALI, IMMOBILI, IMPIANTI E/O TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

PRINCÌPI E FINALITÀ

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE NATURA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, VIENE EFFETTUATA DAL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLA SUA AUTONOMIA, SECONDO LE MODALITÀ, LE PROCEDURE ED I CRITERI STABILITI DAL PRESENTE REGOLAMENTO PER DARE ATTUAZIONE ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, ASSICURANDO EQUITÀ E TRASPARENZA ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA E REALIZZANDO IL MIGLIOR IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE AL CONSEGUIMENTO DI UTILITÀ SOCIALI PER LA COMUNITÀ AMMINISTRATA.

OGGETTO

GLI INTERVENTI DEL COMUNE RELATIVI SIA ALLE SINGOLE INIZIATIVE CHE ALL'ATTIVITÀ RICORRENTE O STRAORDINARIA DEI SOGGETTI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO POSSONO AVVENIRE MEDIANTE:

- a)ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI;
- b)CONCESSIONE TEMPORANEA DELL'USO AGEVOLATO DI BENI MOBILI E IMMOBILI, SPAZI, STRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE COMUNALI;
- c)PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO O DI UNA ATTIVITÀ COMUNALE ECONOMICAMENTE VALUTABILE;
- d)ALTRE FORME DI INTERVENTO COMUNQUE DIRETTE AD ARRECARE UN VANTAGGIO ECONOMICO.

IL REGOLAMENTO RINVIA AD ALTRE FORME DI CONTRIBUZIONE PREVISTE PER LEGGE O DA ALTRE FONTI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE GENERALE, LINEE DI INDIRIZZO O SPECIFICAMENTE NORMATE DA APPOSITI ATTI, CONTRATTI, ACCORDI O CONVENZIONI, O DA AUTONOME DISPOSIZIONI DI SERVIZIO.

BENEFICIARI

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario:

- Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali
- associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale;
- Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
- Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- persone fisiche o giuridiche, relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio.

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

BENEFICIARI

IN CASI PARTICOLARI, ADEGUATAMENTE MOTIVATI, L'ATTRIBUZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI PUÒ ESSERE DISPOSTA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI , PER SOSTENERE SPECIFICHE INIZIATIVE CHE HANNO FINALITÀ DI AIUTO E SOLIDARIETÀ VERSO ALTRE COMUNITÀ ITALIANE O STRANIERE COLPITE DA CALAMITÀ OD ALTRI EVENTI ECCEZIONALI, OPPURE PER CONCORRERE AD INIZIATIVE D'INTERESSE GENERALE RISPETTO ALLE QUALI LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ASSUME RILEVANZA SOTTO IL PROFILO DEI VALORI SOCIALI, MORALI, CULTURALI, ECONOMICI CHE SONO PRESENTI NELLA COMUNITÀ ALLA QUALE L'ENTE È PREPOSTO E CHE COMUNQUE RIENTRINO NEI COMPITI E NELLE FUNZIONI DEL COMUNE.

SUI BENEFICIARI



LA PLATEA E' ESAUSTIVA E COERENTE CON LA REALTA' DEGLI ENTI LOCALI?



LA PLATEA DEI BENEFICIARI DEVE ESSERE PIU' RIDOTTA PER EVITARE IL PROLIFERARE DI DOMANDE A FRONTE DI POCHE RISORSE?



QUALI SONO GLI ENTI CHE MAGGIORMENTE SI RIVOLGONO AI COMUNI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI?

TIPOLOGIE

- a) CONTRIBUTI ORDINARI: SOMME DI DENARO EROGATE A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ESERCITATE DAL SOGGETTO RICHIEDENTE SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL PEG.
- b) CONTRIBUTI STRAORDINARI: SOMME DI DENARO EROGATE A SOSTEGNO DI PARTICOLARI EVENTI E INIZIATIVE A CARATTERE STRAORDINARIO E NON RICORRENTE, ORGANIZZATE SUL TERRITORIO COMUNALE, E GIUDICATE DALL'AMMINISTRAZIONE DI PARTICOLARE RILIEVO
- c) PATROCINIO: IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE CIVILE, MORALE O CULTURALE DI UN'INIZIATIVA, EVENTO O MANIFESTAZIONE E DEI SUOI PROMOTORI ED ESPRESSIONE DELLA SIMBOLICA ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE, SENZA L'ASSUNZIONE DI ALCUN ONERE, FATTA SALVA L'ESENZIONE O LA RIDUZIONE PARZIALE DI TARIFFE QUANDO PREVISTA DA LEGGI O REGOLAMENTI.

TIPOLOGIE

D) AGEVOLAZIONE ECONOMICA O PATROCINIO ONEROSO :

- LA CONCESSIONE DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI OVVERO LA CONCESSIONE DI STRUTTURE O BENI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI CUI VIENE INDICATO IL VALORE ECONOMICO. IN PARTICOLARE SONO CONSIDERATE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE L'UTILIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE, LA SPEDIZIONE POSTALE DEGLI INVITI A CURA DEL COMUNE, LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PRESSO SOGGETTO CONTRATTUALIZZATO CON IL COMUNE E OGNI ALTRA SPESA O MINOR ENTRATA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE;
- L'IMPIEGO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE ALL'EVENTO E DEBITAMENTE AUTORIZZATE DAL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO. PER TALI PRESTAZIONI SI RITIENE CONCESSA UN'AGEVOLAZIONE PARI AL COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE STESSO PER LAVORO STRAORDINARIO. IL NUMERO COMPLESSIVO DI ORE LAVORATIVE VIENE ATTESTATO DAL DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO CUI IL PERSONALE È ASSEGNATO.

TIPOLOGIE

- L'UTILIZZO EPISODICO DI SALE E SPAZI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PER TALE UTILIZZO SI RITIENE CONCESSA UN'AGEVOLAZIONE ECONOMICA CORRISPONDENTE AL VALORE INDICATO NEL TARIFFARIO DEL COMUNE, SE PRESENTE, O A QUELLO DETERMINATO CON APPOSITO ATTO DAL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREPOSTO.

NON SONO DA CONSIDERARSI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE:

- LE PRESTAZIONI SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CHE RICHIEDONO, PER MOTIVI ATTINENTI ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA VIABILITÀ, L'UTILIZZO DI PERSONALE COMUNALE.

LE TIPOLOGIE



VI RICONOSCETE IN TUTTE LE TIPOLOGIE
DI INTERVENTO?



TRA LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO, QUALI
LE PIU' FREQUENTI NEI VOSTRI TERRITORI?

AREE DI INTERVENTO

PROMOZIONE E SVILUPPO DI COMUNITÀ, INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

- ✓ GESTIONE ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E PER L'AVVIO E LA GESTIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED EDUCAZIONE SOCIALE, PER ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTE A CATEGORIE SVANTAGGIATE.

ATTIVITÀ NEL SETTORE SOCIALE

- ✓ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA COMUNITÀ LOCALE;
- ✓ AVVIO E GESTIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE.

ATTIVITÀ UMANITARIE, DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA, PREVENZIONE E SALUTE

- ✓ ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE;
- ✓ ORGANIZZAZIONE DI EVENTI VOLTI A PROMUOVERE E VALORIZZARE LE ATTIVITÀ.

AREE DI INTERVENTO

ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

- ATTIVITÀ ED INIZIATIVE PROMOZIONALI E CULTURALI NEL CAMPO SCOLASTICO, EXTRASCOLASTICO E DELLE POLITICHE GIOVANILI;
- INIZIATIVE ED INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI PARI OPPORTUNITÀ FORMATIVE;
- INCONTRI, CONVEGNI, DIBATTITI, MOSTRE E PUBBLICAZIONI SU ARGOMENTI INERENTI LA SCUOLA E LA FORMAZIONE, LA RICERCA E LE ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE GIOVANILI;
- INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ALFABETIZZAZIONE DIGITALE IN DIVERSE FASCE DELLA POPOLAZIONE;
- INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE;
- INIZIATIVE ED INTERVENTI ATTI A FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SOGGETTI PIÙ DEBOLI.

AREE DI INTERVENTO

ATTIVITÀ NEL SETTORE SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO

- ATTIVITÀ SPORTIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, PER L'AVVIAMENTO E LA PRATICA DELLO SPORT DEI GIOVANI, DEGLI ADULTI E DEGLI ANZIANI;
- MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE A CARATTERE LOCALE E TERRITORIALE, CHE ABBIANO RILEVANZA PER L'INTERESSE DELLA COMUNITÀ LOCALE.

ATTIVITÀ NEL SETTORE TURISTICO

- ✓ MANIFESTAZIONI VOLTE ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO.

AREE DI INTERVENTO

ATTIVITÀ NEL SETTORE CULTURALE

- ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI VOLTE ALLA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E CONOSCENZA DELLA CULTURA ED IN PARTICOLARE DELLE TRADIZIONI LOCALI, DELLA DANZA, DELLA MUSICA, DEL TEATRO, DEL CINEMA E DELLE ATTIVITÀ EDITORIALI;
- EVENTI CULTURALI, MOSTRE D'ARTE E DI RACCOLTE DI DOCUMENTAZIONE SU ASPETTI DELLA VITA CULTURALE E DELLA STORIA DELLA COMUNITÀ LOCALE;
- ATTIVITÀ CHE HANNO PER OGGETTO LA CONSERVAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, MUSEALE E LIBRARIO;
- STUDI, RICERCHE E PROGETTI PER REALIZZARE PARI OPPORTUNITÀ;
- ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI NON ESCLUSIVAMENTE DI CARATTERE CULTURALE, VOLTE A FAVORIRE GLI SCAMBI ANCHE CON I PAESI GEMELLATI.

AREE DI INTERVENTO

ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE

- ✓ MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI LEGATE ALLA CONOSCENZA, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE.
- ✓ ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, DIBATTITI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI IN GENERE PER LA CONSERVAZIONE, L'ACCRESCIMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E FAUNISTICO;
- ✓ ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE VOLTE A FAVORIRE E ACCRESCERE L'EDUCAZIONE DEI CITTADINI ALLE
- ✓ PROBLEMATICHE AMBIENTALI;
- ✓ INIZIATIVE INNOVATIVE VOLTE AD INCENTIVARE E TUTELARE IL VERDE PUBBLICO, LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI, L'ENERGIA SOSTENIBILE IN UN'OTTICA COMPLESSIVA DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, PER PROMUOVERE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA E COMPLESSIVAMENTE PER DIMINUIRE GLI INQUINANTI SUL TERRITORIO ED IN ATMOSFERA.

AREE DI INTERVENTO

PROTEZIONE CIVILE

- ✓ ATTIVITÀ CONNESSE CON LE AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE;
- ✓ ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE PER FAVORIRE E ACCRESCERE L'EDUCAZIONE DEI CITTADINI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELLA PROTEZIONE CIVILE;
- ✓ ORGANIZZAZIONE DI EVENTI VOLTI A PROMUOVERE E VALORIZZARE LE ATTIVITÀ E I COMPITI DELLA PROTEZIONE CIVILE;
- ✓ ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE;

INNOVAZIONE SOCIALE, RIUSO, RIGENERAZIONE URBANA, TUTELA DEI BENI COMUNI

- ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI CHE ABBIAMO COME OBIETTIVO LA PROMOZIONE DELLA CULTURA D'INNOVAZIONE SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA;
- ATTIVITÀ VOLTE A PROMUOVERE LA TUTELA DEI BENI COMUNI, IL RIUSO E L'ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE.

SULLE AREE DI INTERVENTO

Le aree di intervento considerano tutte le attività di interesse generale previste dall'art. 4 del D. Lgs. 117/2017: questa impostazione è ridondante?

Oppure è opportuna?

La previsione di tutte le attività può facilitare l'iniziativa di costituzione di nuove organizzazioni?

I PARERI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

- *“LE SOVVENZIONI, I CONTRIBUTI, I SUSSIDI, GLI AUSILI FINANZIARI, LE ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI CONSISTENTI IN EROGAZIONE DI DENARO O CONFERIMENTO DI BENI, SENZA OBBLIGHI DI RESTITUZIONE O OBBLIGO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA PA, RIENTRANO NEL GENUS DEI PROVVEDIMENTI ACCRESCITIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI, CHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/1990 E ART. 26 DEL D. LGS. N. 33/2013), SONO VOLTI A SOSTENERE UN SOGGETTO SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, ACCORDANDOGLI UN VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO O INDIRETTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI O AGEVOLAZIONI” (CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO VENETO, PARERE 20 APRILE 2016, N. 260/2016).*

I PARERI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

- ART. 26 D. LGS. 33/2013 «*LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PUBBLICANO GLI ATTI CON I QUALI SONO DETERMINATI, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, I CRITERI E LE MODALITÀ CUI LE AMMINISTRAZIONI STESSE DEVONO ATTENERSI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI*» ” (CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO VENETO, PARERE 20 APRILE 2016, N. 260/2016).

I PARERI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

- IL LEGISLATORE HA “PUNTELLATO” LA MATERIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI “DI PARTICOLARI CAUTELE E GARANZIE PROCEDIMENTALI: OGNI “ELARGIZIONE” DI DENARO PUBBLICO, DEVE ESSER INFATTI RICONDOTTA A RIGORE E TRASPARENZA PROCEDURALE E L’AMMINISTRAZIONE AGENTE, NON PUÒ CONSIDERARSI, QUINDI, OPERANTE IN PIENA E ASSOLUTA LIBERTÀ E, NEL CASO SPECIFICO, DEVE RISPETTARE I CANONI COSTITUZIONALI DI UGUAGLIANZA E I PRINCIPI STABILITI NEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL’ENTE» (CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO VENETO, PARERE 20 APRILE 2016, N. 260/2016).

I PARERI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

PARERE CORTE CONTI LOMBARDIA 1076/2010

UN COMUNE CHIEDE SE IL PATROCINIO DI SAGRE, FESTE PATRONALI O INIZIATIVE ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, CHE COMPORTINO UNICAMENTE CONTRIBUTI INDIRETTI, QUALI LA CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI O STRUTTURE, L'ESENZIONE O LA RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TOSAP O DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO, RIENTRINO NELLA FATTISPECIE DELLE SPONSORIZZAZIONI

TRA LE MOLTEPLICI FORME DI SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE L'ELEMENTO CHE CONNOTA, NELL'ORDINAMENTO GIUSCONTABILE, LE CONTRIBUTI TUTT'ORA AMMESSE (DISTINGUENDOLE DALLE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE ORMAI VIETATE) È LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO DI UN'ATTIVITÀ PROPRIA DEL COMUNE IN FORMA SUSSIDIARIA. L'ATTIVITÀ, DUNQUE, DEVE RIENTRARE NELLE COMPETENZE DELL'ENTE LOCALE E VIENE ESERCITATA, IN VIA MEDIATA, DA SOGGETTI PRIVATI DESTINATARI DI RISORSE PUBBLICHE PIUTTOSTO CHE (DIRETTAMENTE) DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE, RAPPRESENTANDO UNA MODALITÀ ALTERNATIVA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO E NON UNA FORMA DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE. QUESTO PROFILO TELEOLOGICO, COME DETTO IDONEO AD ESCLUDERE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DAL DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI, DEVE ESSERE PALESATO DALL'ENTE LOCALE IN MODO INEQUIVOCO NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. L'AMMINISTRAZIONE AVRÀ CURA DI EVIDENZIARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E L'ITER LOGICO ALLA BASE DELL'EROGAZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO, NONCHÉ IL RISPETTO DEI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLE MODALITÀ PRESCELTE DI RESA DEL SERVIZIO.

I PARERI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

PARERE CORTE CONTI LOMBARDIA 39/2008

UN COMUNE CHIEDE SE SIA AMMISSIBILE L'EROGAZIONE DI UNA SOMMA AD UNA FONDAZIONE CHE GESTISCE, IN CONVENZIONE, UNA SCUOLA D'INFANZIA SUL PROPRIO TERRITORIO, A FRONTE DI UNA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO (PARI AL 10% DELLA SPESA COMPLESSIVA DA SOSTENERE PER L'INTERVENTO). IN PARTICOLARE, CHIEDE SE LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE CONTRIBUTI REGIONALI DA PARTE DELLA SCUOLA SIA OSTATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE E SE A MOTIVO DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO SIANO INVOCABILI IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, L'INTERESSE PUBBLICO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ED IL CONSEGUENTE CONTENIMENTO DELLE RETTE SCOLASTICHE. «SE L'AZIONE È INTRAPRESA AL FINE DI SODDISFARE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITÀ RIENTRANTI NELLE FINALITÀ PERSEGUITE DAL COMUNE, L'EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO (SOLO APPARENTEMENTE "A FONDO PERSO") NON PUÒ EQUIVALERE AD UN DEPAUPERAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE, IN CONSIDERAZIONE DELL'UTILITÀ CHE L'ENTE O LA COLLETTIVITÀ RICEVONO DALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO EFFETTUATO DAL SOGGETTO CHE RICEVE IL CONTRIBUTO...QUANTO ALLA QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL PERCETTORE DEL CONTRIBUTO COMUNALE... LA NATURA PUBBLICA O PRIVATA DEL SOGGETTO CHE RICEVE L'ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE È INDIFFERENTE SE IL CRITERIO DI ORIENTAMENTO È QUELLO DELLA NECESSITÀ CHE L'ATTRIBUZIONE AVVENGA ALLO SCOPO DI PERSEGUIRE I FINI DELL'ENTE PUBBLICO, POSTO CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA OPERA ORMAI UTILIZZANDO, PER MOLTEPLICI FINALITÀ (GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI, ESTERNALIZZAZIONE DI COMPITI RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DI CIASCUN ENTE), SOGGETTI AVENTI NATURA PRIVATA E CHE NELLA STESSA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LA LEGGE DI DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (L. N.241 /90, COME MODIFICATA DALLA L. N.15/2005), PREVEDE CHE L'AMMINISTRAZIONE AGISCA CON GLI STRUMENTI DEL DIRITTO PRIVATO OGNIQUALVOLTA NON SIA PREVISTO L'OBLIGO DI UTILIZZARE QUELLI DI DIRITTO PUBBLICO.»

I PARERI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

PARERE CORTE CONTI LOMBARDIA 79/2015

UN COMUNE CHIEDE UN PARERE IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ, PER GLI ENTI LOCALI, DI PROCEDERE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI FONDAZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, FINALIZZATI A FORNIRE ASSISTENZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP.

«SI DEVE PRELIMINARMENTE EVIDENZIARE CHE, IN ASSENZA DI UNA DI UNA LEGGE CHE DISPONGA ESPRESSAMENTE IN TAL SENSO, NON SIA CONFIGURABILE ALCUNO SPECIFICO OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI A FAVORE DI SCUOLE ISTITUITE DA PRIVATI ANCHE QUANDO ABBIANO OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ.

IL PREDETTO RICONOSCIMENTO, INFATTI, RIMANE SUBORDINATO ALL'IMPEGNO DELLA SCUOLA PRIVATA A GARANTIRE TUTTE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO EDUCATIVO IVI COMPRESSE QUELLE A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI, IN ORDINE ALLE QUALI, COME RIBADITO DALLA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA DAL COMUNE ISTANTE (CASS., SEZ. UN., 16 MAGGIO 2014, N. 10821), NON PUÒ PERTANTO ESSERE VANTATA ALCUNA PRETESA ALLA CONTRIBUZIONE O AL RIMBORSO NEI CONFRONTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

IL CHE NON ESCLUDE TUTTAVIA CHE TALI ENTI, NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA DISCREZIONALITÀ, POSSANO DECIDERE DI CORRISPONDERE FINANZIAMENTI A SOGGETTI PRIVATI, COMPRESSE LE SCUOLE PARITARIE, NELLA MISURA IN CUI QUESTO SIA RITENUTO NECESSARIO AL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI»

I PARERI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

PARERE CORTE CONTI LOMBARDIA 322/2018

“GLI ENTI PUBBLICI, NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA DISCREZIONALITÀ, POSSANO DECIDERE DI CORRISPONDERE FINANZIAMENTI A SOGGETTI PRIVATI NELLA MISURA IN CUI QUESTO SIA RITENUTO NECESSARIO AL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI”;

“LA FACOLTÀ DEGLI ENTI TERRITORIALI DI ATTRIBUIRE BENEFICI PATRIMONIALI A SOGGETTI PRIVATI IN RAGIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO INDIRETTAMENTE PERSEGUITO ... RIMANE TUTTAVIA SUBORDINATA AI LIMITI IMPOSTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE DIRETTE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA ED ALLE PRESCRIZIONI RICHIESTE DAI PRINCIPI CONTABILI PER GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE”;

“IL FINANZIAMENTO COMUNALE DEVE TUTTAVIA ESSERE CONFIGURATO IN MODO TALE DA ESCLUDERE UN RIPIANO DELLE PERDITE DI UN ENTE PRIVATO. PARTICOLARE CAUTELA DOVRÀ ESSERE POSTA NELLA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELL’ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ALL’EFFETTIVA UTILITÀ CONSEGUITA DALLA COMUNITÀ LOCALE CON LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO”.

I PARERI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

PARERE CORTE CONTI LOMBARDIA 146/2019

*«SOTTO IL PROFILO CONTABILE, LA SEZIONE EVIDENZIA COME OGNI ESBORSO DI DENARO PUBBLICO DEBBA ESSERE SOSTENUTO DA UNA SOLIDA GIUSTIFICAZIONE E DA UN'ADEGUATA RENDICONTAZIONE DELLA/E INIZIATIVA/E SVOLTA/E - RELATIVAMENTE ALLE SPESE SOSTENUTE E AGLI OBIETTIVI POSTI ALLA BASE DELLA/E INIZIATIVA/E - CHE DEVONO ESSERE RICONDUCIBILI AI FINI CHE L'ENTE INTENDE PERSEGUIRE. **NON SI RITIENE, INVECE, CHE POSSANO ESSERE SOVVENZIONATI MAGGIORI SPESE RISPETTO A QUELLE DOCUMENTATE.***

EVENTUALI SITUAZIONI DI DISEQUILIBRIO POTRANNO ESSERE OGGETTO DI CONTRIBUTO, AVUTO RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE CHE L'ENTE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, EFFETTUA IN MERITO AI BENEFICI CHE DERIVANO ALLA COMUNITÀ LOCALE, NEL RISPETTO, IN OGNI CASO, DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E DELLE PREVISIONI NORMATIVE SOPRA CITATE.

SUL PUNTO, LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI HA EVIDENZIATO COME OGNI ELARGIZIONE DI DENARO PUBBLICO DEVE ESSERE RICONDOTTA A RIGORE E TRASPARENZA PROCEDURALE E L'AMMINISTRAZIONE AGENTE NON PUÒ CONSIDERARSI OPERANTE IN PIENA E ASSOLUTA LIBERTÀ, VALUTANDO COME NECESSARIO CHE, A FRONTE DI UN CONTRIBUTO PUBBLICO, SIA PRESENTE UN PIANO FINANZIARIO, IN CUI SIANO INDICATE ANALITICAMENTE LE SPESE DELL'EVENTO, NONCHÉ UN RENDICONTO FINALE DEI COSTI SOSTENUTI IN CONCRETO, E CHE, ANCHE NELLE IPOTESI DI UN CONTRIBUTO DI NATURA FORFETTARIA, DEVE ESSERE AGEVOLE E POSSIBILE L'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER DETERMINARLO (CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, SENTENZA N. 54/A/2016).

I PARERI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

PARERE CORTE CONTI LOMBARDIA 226/2013

VIGE UN DIVIETO ASSOLUTO DI SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DEI COMUNI, I QUALI “ NON POSSONO EFFETTUARE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI”. QUESTE ULTIME NON SONO DA CONFONDERE CON I “CONTRIBUTI”. PER “SPONSORIZZAZIONE” SI DEVE INTENDERE LA SPESA EFFETTUATA PER “ LE FINALITÀ DI SEGNALARE AI CITTADINI LA PRESENZA DEL COMUNE, COSÌ DA PROMUOVERNE L’IMMAGINE... PER “CONTRIBUTI” SI INTENDONO GLI ESBORSI EFFETTUATI DAI COMUNI A FAVORE DI ENTI CHE, SOTTO VARI TITOLI, SVOLGONO UNA ATTIVITÀ RITENUTA UTILE ALLA COMUNITÀ DEI CITTADINI.

I COMUNI, SULLA BASE DELLA LORO AUTONOMA DISCREZIONALITÀ E SECONDO I PRINCIPI DELLA SANA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE, POSSONO DELIBERARE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI CHE, PUR NON ESSENDO AFFIDATARI DI SERVIZI, SVOLGONO UNA ATTIVITÀ CHE VIENE RITENUTA UTILE PER I PROPRI CITTADINI.

I PARERI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

PARERE CORTE CONTI LOMBARDIA 285/2011

- *L'ENTE COMUNALE HA CHIESTO SE...SIA ANCORA POSSIBILE EROGARE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (NEL CASO DI SPECIE, L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS SOS – PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE DEI RESIDENTI- E L'ASSOCIAZIONE CARABINIERI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'ENTE)...LA SEZIONE HA RILEVATO, DUNQUE, CHE <<TRA LE MOLTEPLICI FORME DI SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE L'ELEMENTO CHE CONNOTA, NELL'ORDINAMENTO GIUSCONTABILE, LE CONTRIBUTI TUTT'ORA AMMESSE (DISTINGUENDOLE DALLE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE ORMAI VIETATE) È LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO DI UN'ATTIVITÀ PROPRIA DEL COMUNE IN FORMA SUSSIDIARIA. L'ATTIVITÀ, DUNQUE, DEVE RIENTRARE NELLE COMPETENZE DELL'ENTE LOCALE E VIENE ESERCITATA, IN VIA MEDIATA, DA SOGGETTI PRIVATI DESTINATARI DI RISORSE PUBBLICHE PIUTTOSTO CHE (DIRETTAMENTE) DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE, RAPPRESENTANDO UNA MODALITÀ ALTERNATIVA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO E NON UNA FORMA DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE>> (DELIBERA N. 1075 DEL 2010).*
- *SE.. LA FINALITÀ PERSEGUITA CON L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO È QUELLA DI SOSTENERE LE ASSOCIAZIONI CHE PRESENTINO SPECIFICHE CARATTERISTICHE DI COLLEGAMENTO CON LA COMUNITÀ LOCALE, RISULTANTI SIA DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO LOCALE CHE DALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ INSEDIATA SUL TERRITORIO SUL QUALE INSISTE L'ENTE LOCALE, SI È IN PRESENZA DI PRESTAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA NOZIONE DI SPESA PER SPONSORIZZAZIONE E CHE, COME TALI, SONO AMMISSIBILI, NEI LIMITI DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE LOCALE E NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA DI CARATTERE GENERALE. **AL RIGUARDO, AL FINE DI DISCIPLINARE IN MODO RIGOROSO LA DISTINZIONE FRA LE DUE SITUAZIONI SAREBBE UTILE CHE IL REGOLAMENTO DELL'ENTE PREVEDESSE IN MODO CHIARO LE CARATTERISTICHE CHE DEVONO AVERE LE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO, INDIVIDUANDO ANCHE GLI AMBITI DI OPERATIVITÀ IN RELAZIONE ALLE NECESSITÀ DELLA COMUNITÀ LOCALE E LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO>>.***

MODALITÀ DI CONCESSIONE – REGOLE GENERALI

- L'ORGANO POLITICO DELL'ENTE LOCALE DEVE ADOTTARE LA NORMA REGOLAMENTARE CON CUI PREDETERMINA I CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CHE, IN SEDE GESTIONALE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO APPLICHERÀ ADOTTANDO IL PROVVEDIMENTO FORMALE ATTRIBUTIVO DEL VANTAGGIO ECONOMICO.
- NELLA NORMA REGOLAMENTARE CHE FISSA I CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, SI CONCRETIZZA LA DISCREZIONALITÀ FACENTE CAPO ALL'ORGANO POLITICO.
- L'ORGANO AMMINISTRATIVO EMANA L'AVVISO PUBBLICO ATTUATIVO DEI CRITERI CONTENUTI NELLA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE E, SUCCESSIVAMENTE, PREDISPONE LA GRADUATORIA CON CUI SI ATTUA LA COMPARAZIONE VALUTATIVA DI TUTTI GLI ASPIRANTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI .

MODALITÀ DI CONCESSIONE – REGOLE GENERALI

- LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI ASSEGNAZIONE DEVE DAR CONTO DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DESUMIBILI DAI CRITERI PREDETERMINATI DALL'ORGANO POLITICO. IN OSSEQUIO AL SECONDO COMMA DELL'ART. 12 CIT., I CRITERI E LE MODALITÀ A CUI SI È ATTENUTO L'ENTE PER L'ASSEGNAZIONE O IL RIPARTO DELLO STANZIAMENTO, DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO .
- SUL PIANO GESTIONALE/CONTABILE, L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NELL'ART. 12 DELLA L. 241/1990, NONCHÉ LA VIOLAZIONE DEI CANONI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA CHE DEVONO GOVERNARE L'AGIRE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANCHE IN SEDE DI CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI TERZI, SONO STATI RITENUTI DALLA MAGISTRATURA CONTABILE INDICE DI UNA NON SANA GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE FINANZIARIE DI UN ENTE LOCALE

MODALITÀ DI CONCESSIONE



NEI COMUNI E' CHIARA LA
DISTINZIONE TRA INDIRIZZO POLITICO
E GESTIONE AMMINISTRATIVA?



GLI ATTI DI CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI ATTUALMENTE A CHI
SONO IN CARICO?



QUALI LE DIFFICOLTA' DI SEPARAZIONE
DELLE COMPETENZE?

SPESE RENDICONTABILI



Indicare quali spese sono ammesse



Indicare quali spese non sono ammesse



Differenziare per attività

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

LA GIUNTA COMUNALE, CON L'APPROVAZIONE DEL PEG FINANZIARIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO E LE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE, STABILISCE LA SOMMA DA DESTINARE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.

ENTRO DATA PREDETERMINATA _____ (MASSIMO ENTRO 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO), IL RESPONSABILE DI OGNI SERVIZIO ADOTTA E PUBBLICA UN BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI.

NEL BANDO DEVONO ESSERE INDICATI ALMENO:

- A) L'AMBITO DI INTERVENTO PER IL QUALE È PREVISTO IL CONTRIBUTO;
- B) L'AMMONTARE DELLA SOMMA A DISPOSIZIONE PER IL CONTRIBUTO;
- C) I SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA RICHIESTA E I RELATIVI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE;
- D) LE MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE;
- E) LA NATURA DEL CONTRIBUTO, OVVERO SE IL CONTRIBUTO SI CONCRETIZZA SOLO IN UNA EROGAZIONE DI DENARO O ANCHE IN ALTRI BENEFICI ECONOMICI;
- F) I CRITERI CHE VERRANNO SEGUITI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO;
- G) LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DELLA SUA RENDICONTAZIONE.

IL BANDO VA PUBBLICATO SECONDO LE REGOLE DELLA PUBBLICITÀ LEGALE. IL BANDO È ALTRESÌ ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO E DIFFUSO, ANCHE ATTRAVERSO IL SITO DEL COMUNE.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

I CONTRIBUTI ORDINARI VENGONO CONCESSI DAL RESPONSABILE DI SERVIZIO COMPETENTE, CON PROPRIA DETERMINAZIONE.

IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEVE ESSERE ADOTTATO ENTRO ____ (MASSIMO 60 GIORNI) DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO LA RICHIESTA, MOTIVANDO, PER CIASCUNO DI ESSI, IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE E ALLA RELATIVA QUANTIFICAZIONE, O AL DINIEGO DEL CONTRIBUTO.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO, CON IL PROVVEDIMENTO IN PAROLA, PUÒ CONCEDERE UN CONTRIBUTO DI IMPORTO MINORE RISPETTO ALLA RICHIESTA PRESENTATA, TENUTO CONTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ O IN RELAZIONE ALLE RISORSE A DISPOSIZIONE.

PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO, IL RESPONSABILE DI SERVIZIO COMPETENTE PUÒ AVVALERSI DI UNA COMMISSIONE APPOSITAMENTE NOMINATA E COMPOSTA DA SOGGETTI COMPETENTI NEL SETTORE DI INTERVENTO OGGETTO DI CONTRIBUTO.

L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO CONCESSO NON PUÒ SUPERARE LA DIFFERENZA TRA LE ENTRATE E LE USCITE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ AMMESSO A CONTRIBUTO.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

NELLA CONCESSIONE E QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI DA EROGARE AI RICHIEDENTI, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ADOTTA I SEGUENTI CRITERI, ANCHE NON CUMULATIVI:

1. LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO;
2. LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO NELL'ATTIVITÀ PROGRAMMATA;
3. GRADO DI RILEVANZA TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ;
4. LIVELLO DI COERENZA CON LE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AMMINISTRAZIONE;
5. QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE;
6. ORIGINALITÀ E INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE NELL'AMBITO DEL SETTORE DI INTERVENTO;
7. LIVELLO DI PREVALENZA DELL'AUTOFINANZIAMENTO RISPETTO AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO, NON SOLO FINANZIARIO, DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI;

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

8. CAPACITÀ DI PROPORRE UN PROGETTO IN AGGREGAZIONE FRA PIÙ ASSOCIAZIONI E/O SOGGETTI;
9. QUANTITÀ DI LAVORO SVOLTO O DA SVOLGERSI DIRETTAMENTE DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROGRAMMATA E RELATIVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO;
- 10.QUANTITÀ DI LAVORO SVOLTO O DA SVOLGERSI DA PARTE DI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROGRAMMATA;
- 11.COINVOLGIMENTO DI PERSONE SEGNALATE DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE;
- 12.GRATUITÀ O MENO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE;
- 13.PRESENZA SUL TERRITORIO
- 14.ACCESSIBILITÀ ALLE PERSONE CON DISABILITÀ.

NELL'ADOZIONE DEI BANDI, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE PUÒ PREVEDERE, IN AGGIUNTA A QUELLI PREVISTI, ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE RESI NECESSARI DALLA SPECIFICITÀ DEI VARI SETTORI DI INTERVENTO.

I CRITERI



SONO STATI ELENCATI ALCUNI CRITERI:
SULLA BASE DELLA VOSTRA ESPERIENZA, E'
POSSIBILE INSERIRE ULTERIORI
SPECIFICAZIONI?



DEI CRITERI ELENCATI, QUALI POTREBBERO
ESSERE POCO COERENTI CON LA REALTA'?

EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI

I CONTRIBUTI ORDINARI SONO LIQUIDATI CON PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO COMPETENTE ENTRO 90 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE COSÌ COME PREVISTA DALLA REGOLAMENTAZIONE.


A QUESTO SCOPO, I SOGGETTI BENEFICIARI, ENTRO 90 GIORNI DALLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA O DALLA CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO, A PENA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO CONCESSO, DEVONO PRESENTARE AL RESPONSABILE DI SERVIZIO COMPETENTE:

- A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI È STATO CONCESSO IL CONTRIBUTO E IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI;
- B) RENDICONTAZIONE ECONOMICA DELL'INIZIATIVA O DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRIBUTO, DALLA QUALE RISULTI LA SPECIFICA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO;
- C) COPIA DELLE FATTURE E DEI DOCUMENTI DI SPESA INTESTATE AL BENEFICIARIO, O AI BENEFICIARI;
- D) ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE FATTURE E DEI DOCUMENTI DI SPESA (QUIETANZA)

IL D.L. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 – ARTICOLO 264

A) NEI PROCEDIMENTI AVVIATI SU ISTANZA DI PARTE, CHE HANNO AD OGGETTO L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI COMUNQUE DENOMINATI, INDENNITÀ, PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, EROGAZIONI, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI, PRESTITI, AGEVOLAZIONI E SOSPENSIONI, DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19, LE DICHIARAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 SOSTITUISCONO OGNI TIPO DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE TUTTI I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI RICHIESTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

RENDICONTAZIONE



**POSSONO ESSERE ATTUATE
MODALITA' DI SEMPLIFICAZIONE?**



**FATTURE SOLO AUTOCERTIFICATE
CON CONTROLLI SUCCESSIVI**



EVENTUALE MODULISTICA?

EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ENTRO IL TERMINE PREVISTO COMPORTA LA DECADENZA DAL CONTRIBUTO.

NEL CASO IN CUI LE ATTIVITÀ O LE INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO SIANO REALIZZATE IN FORMA PARZIALE, IL RESPONSABILE DI SERVIZIO COMPETENTE, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, RIDUCE IL CONTRIBUTO CONCESSO.

AL CONTRIBUTO SI APPLICA LA RITENUTA NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

E' AMMESSA LA LIQUIDAZIONE DI PARTE DEL CONTRIBUTO IN ACCONTO, SULLA BASE DI UNA PERCENTUALE, OVVERO IN RELAZIONE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELLO STESSO, SULLA BASE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA.

LE PENALIZZAZIONI



ECCESSIVE?



POCO PRATICABILI?



ALTERNATIVE?



LA VOSTRA ESPERIENZA?

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

I CONTRIBUTI STRAORDINARI SONO CONCESSI DALLA GIUNTA COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE. PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI ALLA VITALITÀ SOCIOCULTURALE DELLA COMUNITÀ LOCALE, UNA PARTE DELLE RISORSE DISPONIBILI POTRANNO ESSERE DESTINATE A CONTRIBUTI INFERIORI ALLA SOGLIA DI €. _____ (DA 100 A 500)

I SOGGETTI INTERESSATI DEVONO PRESENTARE UNA DOMANDA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

LA RICHIESTA DEVE CONTENERE:

A) L'INDICAZIONE DI LUOGHI, DATE, ORARI E DURATA DELL'INIZIATIVA, GRATUITÀ O MENO PER IL PUBBLICO E SUSSISTENZA DI ALTRE FORME DI SOSTEGNO PUBBLICO;

B) UNA DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA, DALLA QUALE RISULTINO CHIARAMENTE GLI SCOPI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE E LA CAPACITÀ DELL'INIZIATIVA DI PROMUOVERE L'IMMAGINE DEL TERRITORIO;

C) IL TIPO DI CONTRIBUTO O ALTRO BENEFICIO ECONOMICO RICHIESTO;

D) IL PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA E IL RELATIVO QUADRO ECONOMICO, DA CUI RISULTINO LE SPESE PREVISTE E LE RISORSE CON LE QUALI IL RICHIEDENTE INTENDE FARVI FRONTE.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

IL SERVIZIO COMPETENTE VERIFICA LA REGOLARITÀ DELLA DOMANDA E LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE. NEL CASO IN CUI LA DOMANDA RISULTI IRREGOLARE O LA DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, IL SERVIZIO COMPETENTE, ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA, IMPONE AL SOGGETTO RICHIEDENTE LA REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA O L'INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, ASSEGNANDO ALLO SCOPO UN TERMINE PERENTORIO. IN TAL CASO IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO È SOSPESO E RIPRENDE A DECORRERE A SEGUITO DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA O DELL'INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

NEL CASO IN CUI LA DOMANDA NON SIA REGOLARIZZATA O LA DOCUMENTAZIONE NON SIA INTEGRATA NEL TERMINE, LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIENE ARCHIVIATA SENZA ULTERIORE COMUNICAZIONE.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

LA GIUNTA COMUNALE DECIDE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO TENUTO CONTO:

- DELLA RILEVANZA TERRITORIALE, SOCIALE E CULTURALE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA;
- DELLA CAPACITÀ DELL'INIZIATIVA DI PROMUOVERE L'IMMAGINE, IN TUTTE LE SUE MANIFESTAZIONI, DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE;
- DELL'ORIGINALITÀ E DELLA NOVITÀ DELL'INIZIATIVA PROPOSTA;
- DELLA SUSSISTENZA DI ALTRE FORME DI SOSTEGNO, NON SOLO FINANZIARIO, PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI;
- DELLA CAPACITÀ DI AGGREGAZIONE DI PIÙ SOGGETTI TERRITORIALI;
- PRESENZA SUL TERRITORIO
- GRATUITÀ O MENO DELL'INIZIATIVA.

NELLA MOTIVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DEVE ESSERE DATO CONTO DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE.

L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO CONCESSO NON PUÒ SUPERARE IL ____% DELLA SPESA COMPLESSIVA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E, COMUNQUE, NON PUÒ SUPERARE LA DIFFERENZA TRA LE ENTRATE E LE USCITE DELL'INIZIATIVA AMMESSA A CONTRIBUTO.

EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI

PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI, I SOGGETTI BENEFICIARI, ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO O DELLA MANIFESTAZIONE AMMESSA A CONTRIBUTO, A PENA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO CONCESSO, DEVONO PRESENTARE AL SERVIZIO COMPETENTE:

- 1) UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO O DELLA MANIFESTAZIONE PER CUI È STATO CONCESSO IL CONTRIBUTO;
- 2) LA RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE, DISTINTE PER SINGOLE VOCI;
- 3) COPIA DELLE FATTURE E DEI DOCUMENTI DI SPESA.

I CONTRIBUTI STRAORDINARI SONO LIQUIDATI CON PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO COMPETENTE ENTRO I 90 GIORNI SUCCESSIVI.

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ENTRO IL TERMINE PREVISTO COMPORTA LA DECADENZA DAL CONTRIBUTO.

AL CONTRIBUTO SI APPLICA LA RITENUTA NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. E' AMMESSA LA LIQUIDAZIONE DI PARTE DEL CONTRIBUTO IN ACCONTO, SU BASE PERCENTUALE, OVVERO IN RELAZIONE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELLO STESSO, SULLA BASE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA.

CONTRIBUTI STRAORDINARI



LA PROGRAMMAZIONE E' POSSIBILE?



SULLA BASE DELLE VOSTRE ESPERIENZE, LA PARTE POLITICA DEDICA ATTENZIONE ALLE RICHIESTA DI CONTRIBUTI STRAORDINARI E STABILISCE PREVENTIVAMENTE UN BUDGET OPPURE AFFRONTA LE SITUAZIONI ALL'OCCORRENZA?

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I BENEFICIARI HANNO L'OBBLIGO DI UTILIZZARE I CONTRIBUTI, I PATROCINI E GLI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ESCLUSIVAMENTE PER LE ATTIVITÀ E LE INIZIATIVE PER CUI SONO STATI CONCESSI.

I BENEFICIARI HANNO L'OBBLIGO DI PUBBLICIZZARE LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, DEI PATROCINI E DEGLI ALTRI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DEL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE. A QUESTO SCOPO, TUTTO IL MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ E ALLE INIZIATIVE DEVE RECARE LA SEGUENTE DICITURA: *“CON IL CONTRIBUTO/PATROCINIO/COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI _____”*.

NEL CASO DI MODIFICHE PARZIALI DEL PROGETTO, IL BENEFICIARIO ASSUME L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IMMEDIATA AL COMUNE.

DECADENZA

I BENEFICIARI DECADONO DAL CONTRIBUTO CONCESSO:

- A) NEL CASO IN CUI L'ATTIVITÀ PER CUI È STATO CONCESSO UN CONTRIBUTO NON SIA STATA SVOLTA OVVERO NON SIA STATA SVOLTA ENTRO I TERMINI PREVISTI NELL'ATTO DI CONCESSIONE. SONO FATTI SALVI I CASI DI FORZA MAGGIORE DEBITAMENTE MOTIVATI E DOCUMENTATI, OVE POSSIBILE SVOLGERE COMUNQUE L'INIZIATIVA;
- B) IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ, DELLE INIZIATIVE O DEGLI EVENTI PER CUI SIA STATO CONCESSO UN CONTRIBUTO.

NEL CASO IN CUI L'ATTIVITÀ PROGRAMMATA PER CUI È STATO CONCESSO UN CONTRIBUTO SIA STATA SVOLTA IN MISURA PARZIALE O DIFFERENTE, È CONSENTITO, ANZICHÉ DICHIARARE LA DECADENZA, PROCEDERE ALLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA, PREVIA COMUNICAZIONE E ASSENSO IN FORMA SCRITTA DELLE MODIFICHE AVVENUTE DA PARTE DEL COMUNE.

NEL CASO IN CUI SIA DICHIARATA LA DECADENZA DAL CONTRIBUTO, IL RICHIEDENTE NON POTRÀ BENEFICIARE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO SUCCESSIVO.

LA CONCESSIONE DELLE SALE COMUNALI È DI NORMA A TITOLO ONEROSO SECONDO LE TARIFFE STABILITE DA APPOSITA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.

LE RICHIESTE DI CONCESSIONE DELLE SALE A TITOLO ONEROSO VANNO SODDISFATTE SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

ECCEZIONALMENTE LA CONCESSIONE DELLE SALE COMUNALI PUÒ ESSERE A TITOLO GRATUITO QUALORA L'USO SIA DESTINATO A:

- ATTIVITÀ PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO;
- ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE, EDUCATIVO O SPORTIVO PER IL TERRITORIO INTERESSATO CHE SIANO APERTE A TUTTA LA CITTADINANZA;
- ATTIVITÀ CON ALTRI ENTI PUBBLICI DISCIPLINATE IN APPOSITE CONVENZIONI O ACCORDI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.

CONCESSIONE SALE COMUNALI

STRUTTURE E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

- ...GLI ENTI LOCALI POSSONO PREVEDERE FORME E MODI PER L'UTILIZZAZIONE NON ONEROSA DI BENI MOBILI E IMMOBILI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TEMPORANEE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA , PLURALISMO ED UGUAGLIANZA.(ART. 70 DEL D. LGS. 117/2017).

CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

GLI ALTRI BENEFICI ECONOMICI SONO CONSIDERATI CONTRIBUTI, ORDINARI O STRAORDINARI, DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE ECONOMICO DEL BENEFICIO CONCESSO (ES. SALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE).

IL VALORE ECONOMICO DEL BENEFICIO È COMPUTATO NELL'AMBITO DELLA SOMMA CHE LA GIUNTA COMUNALE DESTINA A CONTRIBUTI MEDIANTE L'APPROVAZIONE DEL PEG.

IL BENEFICIARIO È TENUTO A UTILIZZARE IL BENEFICIO ESCLUSIVAMENTE PER L'USO E LE FINALITÀ PREVISTE.

IL BENEFICIARIO ASSUME LA QUALITÀ DI CUSTODE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2051 DEL CODICE CIVILE, ED È TENUTO A RISARCIRE L'AMMINISTRAZIONE IN CASO DI DANNEGGIAMENTO, PERDITA, DEPERIMENTO O DISTRUZIONE DEL BENE.

IL BENEFICIARIO SOLLEVA IL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'UTILIZZO DI SPAZI, LOCALI, STRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE.

CONTRIBUTI O CORRISPETTIVI

- I PROVVEDIMENTI RICONDUCIBILI ALL'ART. 12, LEGGE N. 241/1990 SI TRADUCONO NELL'ATTRIBUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO O DI UN ALTRO BENE ECONOMICAMENTE VALUTABILE SENZA CHE CI SIA UN RAPPORTO DI CORRISPETTIVITÀ E, QUINDI, SORGA IN CAPO AL DESTINATARIO L'OBBLIGO DI RESTITUZIONE O L'EROGAZIONE DI UNA CONTRO PRESTAZIONE.
- SI ANNOVERANO IN QUESTA AMPIA CATEGORIA I SUSSIDI (CHE HANNO UNA VALENZA ASSISTENZIALE), GLI INDENNIZZI (CHE SI FONDANO SU UN PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ), I PREMI, I CONTRIBUTI (VOLTI AD INCENTIVARE UNA ATTIVITÀ CONSIDERATA DI PUBBLICO INTERESSE) E LE SOVVENZIONI IN SENSO STRETTO (FINALIZZATE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI MEDIANTE L'EROGAZIONE O DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO O DI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO.

IL PATROCINIO

IL PATROCINIO DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E PROGETTI DEVE ESSERE RICHIESTO AL COMUNE DAL SOGGETTO ORGANIZZATORE O DA EVENTUALE RAPPRESENTATE LEGALE DI ENTI ED È CONCESSO FORMALMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON ATTO DEL SINDACO.

IL SOGGETTO CHE L'HA OTTENUTO DEVE RENDERLO PUBBLICAMENTE NOTO, ATTRAVERSO I MEZZI CON I QUALI PROVVEDE ALLA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA. IL SOGGETTO O L'ENTE, PER OTTENERE IL PATROCINIO, DEVE INVIARE AL COMUNE TUTTE LE INFORMAZIONI INERENTI L'EVENTO, GLI EVENTUALI SOGGETTI COINVOLTI, I TEMPI DI ATTUAZIONE E FINALITÀ CHE NON DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE DI LUCRO, MA CHE ABBIANO ANCHE UNA FINALITÀ D'INTERESSE PUBBLICO E CHE VALORIZZINO IL COMUNE.

LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON COMPORTA PER SÉ LA CORRESPONSIONE DI BENEFICI FINANZIARI O LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI.

TRASPARENZA

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PUBBLICANO GLI ATTI CON I QUALI SONO DETERMINATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, I CRITERI E LE MODALITÀ CUI LE AMMINISTRAZIONI STESSE DEVONO ATTENERSI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PUBBLICANO GLI ATTI DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE, E COMUNQUE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, DI IMPORTO SUPERIORE A MILLE EURO.

TRASPARENZA

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

**DELIBERA N. 59/2013 IN TEMA DI “PUBBLICAZIONE DEGLI
ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A
PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ARTT. 26 E
27, D.LGS. N. 33/2013)”**

TRASPARENZA - AMBITO

PER QUANTO ATTIENE L'AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE, SI RILEVA CHE L'ART. 26, C. 2, IMPONE LA PUBBLICAZIONE, NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI", DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI **SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE**, E COMUNQUE DI **VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI** AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. N. 241/1990, DI IMPORTO SUPERIORE A MILLE EURO. TALE PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO. SI DEVE QUINDI RITENERE CHE LA DISPOSIZIONE SI RIFERISCA A TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI CHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE, SONO VOLTI A SOSTENERE UN SOGGETTO SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, ACCORDANDOGLI UN VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO O INDIRETTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI O AGEVOLAZIONI CHE HANNO L'EFFETTO DI COMPORTARE SGRAVI, RISPARMI O ACQUISIZIONE DI RISORSE.

TRASPARENZA – ALBO BENEFICIARI

IN PROPOSITO, LA COMMISSIONE È DELL'AVVISO CHE **LE INFORMAZIONI**, SUDDIVISE PER ANNO, **DEBBANO ESSERE PUBBLICATE IN ELENCHI, CONSULTABILI SULLA BASE DI CRITERI FUNZIONALI** (AD ESEMPIO, TITOLO GIURIDICO DI ATTRIBUZIONE, AMMONTARE DELL'IMPORTO, ORDINE ALFABETICO DEI BENEFICIARI ETC.). PER EVITARE UNA DUPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E SEMPLIFICARE IL PIÙ POSSIBILE LE ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI, I SUDDETTI ELENCHI DEVONO ESSERE STRUTTURATI IN MODO TALE DA ASSOLVERE ANCHE LE FUNZIONI DELL'ALBO DEI BENEFICIARI CHE, STANDO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 118/2000, LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, LE REGIONI, COMPRESSE LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, GLI ENTI LOCALI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI DEVONO ISTITUIRE E AGGIORNARE ANNUALMENTE.

TRASPARENZA – OBBLIGHI BENEFICIARI

- LEGGE 4 AGOSTO 2017, N.124 - ARTICOLO 1, COMMI 125-129. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ.**
- CIRCOLARE N. 2 DELL'11 GENNAIO 2019 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

TRASPARENZA – OBBLIGHI BENEFICIARI

- CHI DEVE ASSOLVERE L'OBBLIGO: ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ONLUS, ETS (SEGNATAMENTE ODV, APS E ONLUS) E IMPRESE.
- QUANDO: ENTRO IL 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO PER GLI IMPORTI RICEVUTI NEL CORSO DI TUTTO L'ANNO PRECEDENTE.
- COSA PUBBLICARE: SOVVENZIONI, CONTRIBUTI (SOSTEGNI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE NON TRAGGONO TITOLO DA RAPPORTI ECONOMICI A CARATTERE SINALLAGMATICO, COMPRESO IL 5XMILLE), INCARICHI RETRIBUITI (SOMME EROGATE CON NATURA DI CORRISPETTIVO, CIOÈ DI UNA CONTROPRESTAZIONE CHE COSTITUISCE IL COMPENSO PER I SERVIZIO EFFETTUATO O PER IL BENE CEDUTO) E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (QUINDI NON SOLO RISORSE FINANZIARIE MA ANCHE RISORSE STRUMENTALI COME NEL CASO DI RAPPORTO DI COMODATO DI UN BENE MOBILE O IMMOBILE).

TRASPARENZA – OBBLIGHI BENEFICIARI

- **QUALE SOMMA:** IMPORTI, CUMULATIVAMENTE INTESI IN CAPO AL SOGGETTO PERCIPIENTE E NON CON RIFERIMENTO ALLA SINGOLA EROGAZIONE, PARI O SUPERIORI A 10.000,00 (DIECIMILA)€ INCASSATI NELL'ANNO PRECEDENTE, DAL 1° GENNAIO SINO AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO (CRITERIO DI CASSA). NEL DETERMINARE L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI RICEVUTI BISOGNA PRESTARE ATTENZIONE A "QUANTIFICARE" I VANTAGGI ECONOMICI CONTEGGIANDOLI AL "VALORE NORMALE" PER POTER VERIFICARE L'ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE.
- **COME PUBBLICARE:** LE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE DEVONO CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI: DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE; DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE; SOMMA INCASSATA PER OGNI SINGOLO RAPPORTO GIURIDICO SOTTOSTANTE; DATA DELL'INCASSO; CAUSALE.
- SUL SITO INTERNET DELL'ENTE, SULLA PAGINA FACEBOOK DELL'ENTE O, IN ALTERNATIVA, ATTRAVERSO IL SITO INTERNET DELLA RETE ASSOCIATIVA ALLA QUALE L'ENTE EVENTUALMENTE ADERISCE.

TRASPARENZA – OBBLIGHI BENEFICIARI

IL CONTROLLO SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ È DEMANDATO IN CAPO AI SOGGETTI EROGATORI DELLE SOMME OGGETTO DI PUBBLICAZIONE. LA MANCATA PUBBLICAZIONE È SANZIONATA, PER LE SOLE IMPRESE, CON L'OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE.

TALE PREVISIONE NON È CONTEMPLATA PER GLI ENTI PER I QUALI NON È PREVISTO ALCUN REGIME SANZIONATORIO IN CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE.

LA NORMA NON PREVEDE CHE VENGA DATA PROVA CERTA DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ENTRO I TERMINI INDICATI, SE PER ECCESSO DI SCRUPOLO SI VOLESSE DARE PROVA DEL RISPETTO DEI TERMINI INDICATI SI POTREBBE PROCEDERE ALL'INVIO DELLA PAGINA WEB PER PEC O PER POSTA CON "PLICO APERTO".

TRASPARENZA



I CONTROLLI SONO EFFETTUATI?



**IN CASO AFFERMATIVO, QUALI I
RISULTATI?**



**IN CASO NEGATIVO, QUALI LE
DIFFICOLTA'?**

TRATTAMENTO FISCALE

❑ **ARTICOLO 28 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600**

RITENUTA SUI COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE E SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI, GLI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL QUATTRO PER CENTO A TITOLO DI ACCONTO DELLE IMPOSTE INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE E CON OBBLIGO DI RIVALSA SULL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE, ESCLUSI QUELLI PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI.

❑ **CIRCOLARE 34/E DEL 21 NOVEMBRE 2013 AGENZIA DELLE ENTRATE «TRATTAMENTO AGLI EFFETTI DELL'IVA DEI CONTRIBUTI EROGATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE GIURIDICA E TRIBUTARIA DELLE EROGAZIONI, DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COME CONTRIBUTI O CORRISPETTIVI»**

ASSEGNAZIONE SPAZI

- LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI COMUNALI È LEGATA ALLA DISPONIBILITÀ DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, COMPLEMENTARI E SUSSIDIARIE A QUELLE DELL'AMMINISTRAZIONE.

MODALITÀ INDIVIDUAZIONE ASSEGNATARI

- GLI IMMOBILI SONO ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE MEDIANTE BANDI PUBBLICI CHE PRESUPPONGONO UNA VALUTAZIONE DI TIPO COMPETITIVO TRA I PARTECIPANTI.
- I BANDI SONO FINALIZZATI A SELEZIONARE PROGETTI DIRETTI AD ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, COMPLEMENTARI E SUSSIDIARIE RISPETTO AI SERVIZI COMUNALI, POSSONO ESSERE EMESSI IN QUALSIASI MOMENTO DELL'ANNO E CONTENGONO LE CONDIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'ASSEGNAZIONE.
- ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI IN VIA DIRETTA: ASSEGNAZIONE IN VIA DIRETTA GLI IMMOBILI QUALORA NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARLI A SEGUITO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PREVISTE.

STRUMENTO E CANONE

- STIPULA DI CONVENZIONE
- AMMONTARE DEL CANONE DA CORRISPONDERE PUÒ VARIARE A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO. È POSSIBILE CONCEDERE L'IMMOBILE ANCHE A TITOLO GRATUITO IN PRESENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULL'UTILITÀ GENERALE DEL PROGETTO.

- DURATA MASSIMA DI TRENT'ANNI, NEL CORSO DEI QUALI L'ENTE CONCESSIONARIO HA L'ONERE DI EFFETTUARE SULL'IMMOBILE, A PROPRIE CURA E SPESE, GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GLI ALTRI INTERVENTI NECESSARI A MANTENERE LA FUNZIONALITÀ DELL'IMMOBILE

DURATA

UTENZE

- LE UTENZE SONO IN LINEA GENERALE TOTALMENTE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE.
- PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI CASE COMUNI PER PIÙ ASSOCIAZIONI, L'AMMINISTRAZIONE PUÒ CONCEDERE LA PARZIALE DEROGA AL PAGAMENTO DELLE UTENZE NEL RISPETTO DI LIMITI DI IMPORTO ESATTAMENTE PREDETERMINATI, PER UN PERIODO DISCIPLINATO NELLE SPECIFICHE CONVENZIONI.
- L'AMMINISTRAZIONE PUÒ FARSI CARICO DELLE UTENZE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE QUALORA CI SIANO SPECIFICHE RAGIONI DI INTERESSE GENERALE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E NEI LIMITI DI IMPORTO ESATTAMENTE PREDETERMINATI.
- SE TECNICAMENTE POSSIBILE, I CONTRATTI DI UTENZA SARANNO DIRETTAMENTE INTESTATI/VOLTURATI AGLI UTILIZZATORI.

**A VOI TUTTI
UN SINCERO RINGRAZIAMENTO
PER L'ATTENZIONE PRESTATA**

ETTORE VITTORIO UCCELLINI